

TAR Calabria, Sezione Catanzaro - Sentenza 03/10/2005 n. 1591  
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

Al fine di contestare il calcolo della soglia di anomalia, alla quale viene raffrontata l'offerta dei partecipanti ad una gara, non è sufficiente limitarsi a dedurre che se una determinata ditta non fosse stata esclusa la soglia sarebbe stata diversa e quindi anche l'aggiudicazione sarebbe stata differente, senza esporre in alcun modo gli elementi del calcolo in base al quale si verificherebbe detta divergenza, che sarebbe comunque più favorevole all'interessato. Laddove non è possibile indicare il valore dell'offerta della ditta esclusa, a causa della circostanza che le buste dell'offerta economica delle ditte escluse non sono state per nulla aperte e che, quindi, non è stato possibile ricavare il loro ammontare, il ricorrente non può dimostrare il suo interesse, dal momento che non può calcolare la nuova soglia di anomalia che, con la presenza della concorrente esclusa, gli avrebbe consentito di vedersi aggiudicare la gara, secondo l'ipotesi argomentativa.